

Effetto vincolante del referendum  
*reformulato in Aula*

dopo il punto 3 del dispositivo è inserito il seguente nuovo punto:

A) di approvare la modifica all'articolo 19 dello Statuto: il comma 7 è sostituito dal seguente

7. Per i referendum propositivi e abrogativi, il Consiglio comunale nel caso il quesito venga validamente approvato dagli elettori, nella prima seduta utile dopo la proclamazione dei risultati adotta gli atti conseguenti in conformità al risultato referendario. Per i referendum consultivi il Consiglio comunale deve esprimersi sull'oggetto del referendum motivatamente. Il Consiglio non può modificare per i due anni successivi la deliberazione assunta a seguito del referendum propositivo o abrogativo, salvo che per adeguamenti obbligatori per legge.

7bis. Per i seguenti oggetti può essere proposto solo il referendum consultivo:

- a) gli atti obbligatori per legge quando il quesito sia approvato ne comporti l'approvazione totale, la mancata adozione o comunque la violazione dell'obbligo di legge
- b) gli atti che debbano essere adottati obbligatoriamente entro termini fissati dalla legge
- c) le questioni riguardanti i progetti banditi, i contratti già stipulati o comunque obbligazioni già esistenti prima della presentazione della richiesta di indizione di referendum
- d) i quesiti che se approvati comportino direttamente nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
- e) gli atti di natura tecnico-gestionale anche quando la relativa competenza sia attribuita agli organi di governo
- f) gli altri atti a contenuto vincolato individuati dal regolamento.

B) è conseguentemente modificato il testo coordinato dell'articolo 19 dello Statuto approvato al punto 8 del dispositivo ed allegato alla proposta di delibera alla lettera a) e sono conseguentemente rinumerati gli altri punti del dispositivo

Primo firmatario Marianna Demattè